N. 151/2017 R.G.

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Bazzo Presidente

Dott. Fabio Laurenzi Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 17.1.2017

da

., c.f.), con l'avv. e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in , per mandato in calce al reclamo

Reclamante

contro

rappresentate e difese dall'avv. del Foro di con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, alla memoria di costituzione

E contro

non costituiti

Reclamati

in punto: Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) – reclamo ex art. 182 bis, comma 7 LF avverso il decreto del Tribunale di Treviso pronunciato nel proc. n. 10/16 datato 30.12.2016 e depositato il 2.1.2017

ha pronunciato il seguente

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

DECRETO

Con ricorso depositato in data 17.1.2017, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 182 bis, comma 7 LF avverso il decreto del Tribunale di Treviso pronunciato nel proc. n. 10/16, datato 30.12.2016 e depositato il 2.1.2017, con il è stata respinta la richiesta della società citata di assegnazione del termine per il deposito di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis LF.

La reclamante si duole:

1-del vizio motivazionale in cui è incorso il Tribunale di Treviso per non avere correttamente valutato il disposto di cui all'art. 182-*bis*, co. 6-7, L.F., secondo il quale il Tribunale deve limitarsi a verificare che sussistano i presupposti idonei a pervenire alla futura ed eventuale sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tali presupposti sono solo quelli "giuridici" e non quelli "di fatto", dal momento che il Tribunale non può effettuare valutazioni di merito. In particolare il Tribunale deve verificare: a) l'assoggettabilità dell'impresa a fallimento; b) la competenza del Tribunale adito; c) la presenza della documentazione di cui all'art. 161 L.F.; d) l'avvenuta pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese; e) la correttezza dell'iter procedimentale e la pendenza di trattative con i creditori che rappresentano (almeno) il 60% dei crediti dell'istante; f) la idoneità del piano ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti. Presupposti sussistenti nella specie, salvo il deposito del piano con la futura richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti;

2-in, ogni caso, che:

- la dott.ssa possiede i requisiti *ex* art. 67, co. 3, lett. d), L.F., come indicato nell'istanza e non essendo richiesto che di ciò si dia atto nella relazione dell'esperto;

- l'art. 182-*bis*, co. 6, L.F. non richiede che il professionista attesti la veridicità dei dati aziendali, che è comunque presupposto intrinseco, logico ed indefettibile della veridicità della dichiarazione;

-la dott.ssa . ha confermato che le trattative sono "*in fase ormai avanzata*", come provato dalla copiosa documentazione allegata alla sua relazione;

- il dissenso manifestato in data 14.12.2016 da è illegittimo - in quanto intervenuto senza specifiche ragioni e senza il minimo preavviso a soli due giorni dall'udienza - e comunque irrilevante perché le parti erano ancora in fase di trattative, a nulla ostando che potesse e possa aumentare l'offerta in precedenza formulata agli Istituti di Credito.

Il reclamo è infondato.

Va, infatti, affermato che, contrariamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il controllo che deve eseguire il tribunale ai sensi dell'art. 182 bis, commi 6 e 7 LF non è solo di carattere formale, essendo imposta anche una verifica di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per addivenire all'accordo di ristrutturazione.

Nella fase di tutela anticipatoria, qual è quella regolata dalla normativa surrichiamata, il vaglio che deve compiere il giudice, seppure connotato dalla sommarietà propria della fase di tutela anticipatoria, deve, dunque, investire anche la serietà della proposta, nonché la sussistenza di condizioni idonee per la concreta realizzazione delle trattative con almeno il 60% dei creditori e per assicurare il regolare pagamento dei creditori rimasti estranei alle trattative.

Laddove il giudizio prognostico non sia positivo, il tribunale non può che decretare il rigetto dell'istanza.

Che il giudizio del tribunale sia non solo formale - e diretto a verificare la propria competenza, la sussistenza dei requisiti soggettivi per addivenire a un accordo di

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

ristrutturazione, l'iscrizione al registro delle imprese dell'istanza di sospensione in questione, l'avvenuto deposito della documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), nonché di una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e di una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare -, bensì anche di natura sostanziale e di merito, è ricavabile dallo stesso tenore letterale della disposizione.

In particolare, infatti, va considerato che il settimo comma dell'art. 182 bis citato prevede un primo vaglio formale da parte del tribunale ("Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata"), vaglio formale che non è di per sé idoneo all'accoglimento dell'istanza, ma il cui esito positivo si pone, invece, come necessario per poter procedere alla successiva fissazione di udienza, con ordine di comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Attività, quest'ultima, che è diretta a sollecitare un eventuale contraddittorio con i creditori, il quale, evidentemente, nell'intenzione del legislatore, non è diretto di certo a interloquire solo sui presupposti formali dell'istanza, estendendosi necessariamente anche al merito.

D'altro canto il medesimo settimo comma espressamente stabilisce che "*Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di*

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma".

Pertanto è testualmente previsto che il tribunale debba esaminare (sommariamente e in prognosi) se sussistano o meno i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione avente i requisiti di cui al primo comma dell'art. 182 bis LF, presupposti che non possono che essere quelli sostanziali.

Ciò posto, a prescindere da ogni questione riguardante il possesso o meno da parte della dott.ssa dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.F. (che, comunque, questa Corte ritiene debbano essere dichiarati dal professionista), nonché la necessità o meno che il professionista attesti anche la veridicità dei dati aziendali (sebbene questa Corte ritenga che la dichiarazione di idoneità fatta dal professionista non possa prescindere dal previo esame dei dati aziendali e dalla veridicità degli stessi, esame che, dunque, ancorché non dichiarato, deve comunque essere compiuto), nella specie la dichiarazione autocertificativa dell'imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, è risultata del tutto smentita non solo da quanto affermato dalla stessa ricorrente a verbale udienza 16.12.2016, ma anche da quanto affermato dal legale di (circostanze riportate nel decreto reclamato e non smentite dalla reclamante), oltre che da quanto ampiamente esposto dalle reclamate costitute nel presente procedimento.

Pertanto è da escludersi che vi sia pendenza di serie trattative tra la reclamante e il ceto creditorio che rappresenta almeno il 60% dei creditori della ,

pendenza non sussistente neppure all'epoca della pronuncia del Tribunale, dal momento che, a seguito della proposta fatta dalla reclamante e non accettata dalle reclamate, mai

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

risulta essere seguita, neppure nelle more del presente procedimento, alcuna proposta migliorativa.

D'altro canto la proposta di accordo allegata all'istanza replica condizioni non accettate dalle Banche creditrici (doc. 14 all. istanza) e così anche la dichiarazione del professionista (doc. 15 all. istanza), la quale, peraltro, come già sottolineato dal Tribunale trevigiano, risulta condizionata alla concessione alla reclamante di un finanziamento di € 7.000.000,00, con negoziazione, però, ancora in corso e del cui stato di avanzamento a tutt'oggi nulla è dato sapere.

Il che supera anche l'assunto della reclamante secondo cui le parti erano ancora in fase di trattative e l'offerta già fatta da poteva e può essere aumentata.

E supera, altresì, la doglianza mossa dalla reclamante in ordine all'illegittimità del dissenso manifestato da ı data 14.12.2016, avendo chiaramente il pool di banche ritenuto l'offerta fatta e non migliorata troppo bassa, dovendo un'eventuale offerta partire quantomeno dal valore del compendio ipotecato ed oggetto del pignoramento (cfr. doc. C parte reclamante).

Conclusivamente va dunque ritenuto che il reclamo debba essere respinto in mancanza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante nei confronti delle reclamate costituite.

Nulla va disposto per le spese processuali nei confronti dei reclamati non costituiti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta il reclamo;

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f

2- condanna la reclamante alla rifusione in favore delle raclamate costituite delle spese processuali del presente procedimento, che liquida complessivamente in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

3-nulla per le spese nei confronti dei reclamati non costituiti.

Ai sensi dell'art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012

Venezia, 02/03/2017

Il Consigliere Estensore — Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni — Dott. Mario Bazzo

Firmato Da: BAZZO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ddb680923a828ecc8312fd9655afc76 - Firmato Da: RIGONI RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b934f284725ff084106c78b279008f